

## **“PREMIO GIUSEPPE ZAMBERLETTI PER LA LOMBARDIA”: CARATTERISTICHE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO E ASPETTI ORGANIZZATIVI (L.R. 27/2021, ART. 26)**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente documento, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”, stabilisce le caratteristiche del “Premio Giuseppe Zamberletti per la Lombardia”, nonché i criteri di assegnazione del riconoscimento regionale e gli aspetti organizzativi.

2. Il riconoscimento, in memoria del fondatore della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti è conferito annualmente ai volontari, ed ai soggetti del volontariato organizzato di protezione civile, iscritti all'Elenco Territoriale e operativi, che si siano particolarmente distinti in una delle seguenti attività che abbiano creato un senso di appartenenza, solidarietà e di comunità, come richiamato più volte da Giuseppe Zamberletti:

a) nella progettazione o realizzazione di iniziative svolte sul territorio regionale relative a:

- buone pratiche di protezione civile,
- diffusione della cultura di protezione civile,
- formazione in materia di protezione civile,
- supporto agli enti locali nella pianificazione di protezione civile.

b) nella attività, svolte sul territorio regionale, o extraregionale se coordinate da Regione Lombardia connesse a:

- azioni in emergenza,
- attività operative e di prevenzione a supporto degli enti locali,
- esercitazioni.

3. Le attività di cui al punto precedente sono valutate secondo i seguenti criteri.

In relazione alla lettera a):

- dimostrazione di avere realizzato un obiettivo specifico coerente con le finalità di protezione civile e con le affermazioni del compianto Giuseppe Zamberletti, che allo stesso tempo determina un miglioramento delle capacità di azione del sistema di protezione civile,
- particolare interazione tra soggetti del sistema regionale di protezione civile,
- capacità innovativa del progetto,
- capacità di coinvolgimento della cittadinanza e degli studenti,
- particolare complessità e impegno.

In relazione alla lettera b):

- per le organizzazioni di volontariato il numero dei volontari coinvolti,
- per i volontari il numero di giorni di attività,
- in relazione alla rilevanza e complessità dell'intervento.

## **Art. 2 – Caratteristiche del riconoscimento**

Il Premio consiste in una targa recante la dicitura "*Premio Giuseppe Zamberletti per la Lombardia*", i nomi del volontario o dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile iscritti all'Elenco Territoriale insignito del riconoscimento e l'anno della premiazione, nonché l'incisione di nome e firma del Presidente e dell'Assessore competente.

## **Art. 3 – Presentazione delle candidature**

1. Le proposte di candidatura, contenenti le motivazioni della segnalazione, coerenti con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono presentate entro il 1° maggio di ogni anno, relativamente alle attività svolte nell'anno solare precedente a quello di conferimento;

2. Possono presentare le proposte di candidatura le autorità, le componenti e le strutture operative del Sistema regionale di protezione civile. Ciascun soggetto può presentare non più di una proposta di candidatura, corredata da una relazione che descriva le modalità delle stesse

La proposta è presentata alla Provincia - Città Metropolitana di Milano territorialmente competente rispetto alla sezione dell'Elenco Territoriale dove sono iscritti i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile oggetto della proposta di riconoscimento; per le organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionale e speciale dell'Elenco territoriale, la proposta è presentata alla Provincia - Città Metropolitana di Milano in cui si sono svolte le attività di cui al precedente art. 1, comma 2.

3. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, in raccordo con il rispettivo Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV), raccolgono le proposte di cui al punto precedente. Ogni Provincia, e la Città Metropolitana, effettuerà una valutazione congiunta con il rispettivo CCV delle proposte pervenute, il cui esito sarà indicato in un verbale sottoscritto dalle parti. Ciascuna Provincia/Città Metropolitana formulerà una proposta di candidati, il cui numero massimo è correlato al numero di volontari iscritti nell'Elenco territoriale della rispettiva Provincia/Città Metropolitana al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

<b>numero volontari iscritti nell'Elenco Territoriale al 31/12</b>	<b>Numero massimo di candidature</b>
0-1000	2
1001-2000	4
>2000	6

## **Art. 4 – Istruttoria delle candidature**

1. L'istruttoria, secondo i criteri dell'art 1, viene svolta da una Commissione così composta:

- un Dirigente della competente Unità Organizzativa, che presiede la commissione stessa,

- tre rappresentanti del Sistema di protezione civile, nell'ambito dei rapporti interistituzionali di cui all'art 8 della legge regionale 27/2021,
- un rappresentante delle Province/Città Metropolitana,
- un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile
- un rappresentante del Comitato regionale del volontariato organizzato di protezione civile,
- un segretario, individuato tra il personale della competente Unità Organizzativa.

2. La Commissione di cui al comma 1, istituita con decreto adottato dall'Assessore competente in materia di protezione civile, individua con apposito verbale l'elenco dei volontari, e dei soggetti del volontariato organizzato, meritevoli del riconoscimento in numero non superiore a 5 da proporre al Presidente della Giunta Regionale.

### **Art 5 – Modalità di conferimento del Premio**

1. Il Premio è conferito con provvedimento del Presidente della Giunta e consegnato in occasione nella Giornata della protezione civile regionale di cui all'art. 26 comma 2 della legge regionale 27/2021, dando lettura delle motivazioni.

### **Art. 6 – Revoca del Premio**

1. Il Premio è revocato nei confronti dei volontari o soggetti del volontariato organizzato di protezione civile iscritti all'Elenco Territoriale insigniti, che se ne siano resi indegni.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente della Giunta, sulla base dell'istruttoria eseguita dalla Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 4.